



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi del Dlgs 231/2001*

## **PARTE SPECIALE I**

**REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI  
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 27.03.2025*

---

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ILLECITI DI FALSO NUMMARIO .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>PROCESSI SENSIBILI .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
4.1	Il sistema organizzativo in generale .....	5
4.2	Il sistema di deleghe e procure.....	5
<b>5.</b>	<b>IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....</b>	<b>5</b>
5.1	Premessa.....	5
5.2	Principi di comportamento .....	6
<b>6.</b>	<b>I CONTROLLI DELL'O.D.V. ....</b>	<b>6</b>

## **1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I**

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. e loro collaboratori, nonché dai suoi consulenti, partner e subappaltatori, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale I è che tutti i destinatari, come sopra individuati, tengano comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori, nonché i consulenti e i partner di Strada Dei Parchi S.p.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **2. ILLECITI DI FALSO NUMMARIO**

L'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*", ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*bis*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti di falso nummario.

Di seguito si riporta preliminarmente il testo del citato articolo, completo delle sanzioni applicabili all'Ente.

### **Art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001**

*"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste*

dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”

Si indicano qui di seguito le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:

art. 453 c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*): la norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione, la fabbricazione indebita di quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;

art. 454 c.p. (*Alterazione di monete*): la norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;

art. 455 c.p. (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate la norma*): la norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;

art. 457 c.p. (*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*): la norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

art. 459 c.p. (*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*): la norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

art. 460 c.p. (*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*): La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;

art. 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*): la norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

Art.464 c.p. (*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*): la norma punisce chi, non avendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

### **3. PROCESSI SENSIBILI**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi gli illeciti di falso nummario.

Processi ed Attività Sensibili:

Gestione dei flussi di denaro contante (es. nell'ambito del pagamento dei pedaggi autostradali)

Settori Aziendali maggiormente interessati:

Direzione Esercizio

## Contratti e Acquisti

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari nello svolgimento dell'attività della Società, che potenzialmente consiste nella spendita di banconote e monete false ricevute nell'ambito della regolazione di pagamenti per cassa, risulta molto modesto in quanto il denaro contante è di per sé un mezzo di pagamento poco diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale e la sua circolazione, ad ogni modo, avviene nel rispetto di apposite procedure e protocolli interni.

L'articolo 25-bis annovera, oltre a quelle trattate nella presente Parte Speciale, anche le fattispecie di reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p., che sono analizzate nella Parte Speciale H, recante *"Reati contro l'industria ed il commercio e in materia di violazioni del diritto d'autore"* cui si rimanda espressamente.

## 4. PRINCIPI GENERALI

### 4.1 Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento delle attività sensibili, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. e i loro collaboratori, nonché i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono conoscere e rispettare, oltre alle regole di cui al presente Modello:

- le procedure aziendali e la documentazione organizzativa interna della società;
- i principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- in generale, la normativa di legge applicabile.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società persegue con continuità l'obiettivo di rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

### 4.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- tutti coloro che intrattengono in nome e per conto di Strada dei Parchi S.p.A. rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata;
- l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore/delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

## 5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

### 5.1 Premessa

Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso nummario è stato definito utilizzando, come riferimento, le Linee Guida di Confindustria.

## **5.2 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Strada Dei Parchi S.p.A. - in via diretta - nonché dei consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali - di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate all'art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001;

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla tenuta della cassa contante, alla registrazione della movimentazione e, in generale, alla gestione della cassa contante (monete e banconote);

assicurare che tutto il processo della circolazione del denaro contante sia tracciato e conservato su adeguato supporto documentale;

assicurare che tutto il processo di gestione della cassa contante sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

ricevere consapevolmente, utilizzare, spendere o far circolare banconote o monete false o alterate;

mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete e banconote in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

## **6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.**

Fermo restando il potere di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. monitorerà periodicamente le procedure interne relative alle attività sensibili individuate, nonché l'efficacia dei protocolli interni attuati per la prevenzione dei reati di falso nummario.